

r.g.114-1/2016

r.g.114/2016

**Tribunale Ordinario di Benevento**  
**Sezione Esecuzioni Immobiliari di Benevento**

Il Giudice dell'esecuzione,  
a scioglimento della riserva che precede,  
letti gli atti e sentite le parti,

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO CHE  
Roberto Carlotta ha proposto opposizione ex art. 615  
c.p.c. avverso la procedura espropriativa nei suoi  
confronti iniziata dalla Banca Popolare dell'Emilia  
Romagna soc. coop. e proseguita ex art. 111 c.p.c.  
dal cessionario Aqui s.p.v. s.r.l., chiedendo al  
G.E. la sospensione ex art. 624 c.p.c. della  
procedura espropriativa immobiliare, rilevando,  
quali gravi motivi,

-l'illegittimità della clausola determinativa degli  
interessi compensativi del mutuo, stipulato tra le  
parti, in quanto non sufficientemente chiara e  
compiutamente illustrata -quanto alla presenza di un  
contratto derivato implicito di "interest rate  
floor" e ai rischi di tale operazione- con  
conseguente necessità di applicazione degli art. 117  
e 125 bis del d.lgs. 385/1993 e sostituzione del  
tasso convenzionale con il tasso nominale minimo dei  
buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi  
precedenti la conclusione del contratto, e dunque  
del tasso del 2,003%;

-l'usurarietà del tasso di interesse moratorio  
previsto nel contratto, risultando superiore al  
tasso soglia per mutui con garanzia reale a tasso  
variabile, vigente alla data di stipula del  
contratto, pari al 6,24%, con conseguente gratuità



del mutuo;

-in entrambi i casi, l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione unilaterale del contratto alla data del 31 luglio 2015, esistendo a quella data, in accoglimento del primo rilievo, un debito dell'opponente inferiore a quello rilevante per la legittima risoluzione del contratto ( inadempimento di 7 rate di mutuo) e, in accoglimento del secondo rilievo, non esistendo alla detta data alcun debito del mutuatario (tenuto conto del ricalcolo del piano di ammortamento con esclusione di ogni interesse e delle somme versate fino a quel momento).

Nel costituirsi in giudizio sia la Banca Popolare dell'Emilia Romagna che la AQUI SPV s.r.l. hanno chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione. In particolare la Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha sottolineato l'illegittima sommatoria operata dall'opponente tra interessi compensativi e corrispettivi, ai fini della verifica della usurarietà dei tassi di interesse previsti nel contratto, e la legittimità della clausola che prevede gli interessi a tasso variabile sotto il profilo degli art. 117 e 127 bis del TUB; la cessionaria, nel riportarsi a alle eccezioni sollevate dalla cedente ha altresì rilevato di essere priva della legittimazione passiva in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie formulate dall'opponente, oggetto, se del caso, di esame nel successivo giudizio di merito.

Compito del G.E. in tale fase è verificare, in base ad una cognizione sommaria e allo stato degli atti, se sussistono le condizioni per disporre la sospensione della procedura espropriativa alla luce delle doglianze formulate dall'opponente.

Ebbene, nel caso di specie appaiono sussistere i



gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c., apparendo, dalla documentazione in atti, sussistere la usurarietà originaria del tasso di interesse moratorio previsto nel contratto di mutuo stipulato tra l'opponente e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop..

Infatti, esaminando il contratto di mutuo e la relazione di c.t.p. depositata dal creditore precedente è risultato che il tasso di interesse moratorio previsto nel contratto, determinato anche tenendo conto delle ulteriori commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, alla luce di quanto disposto dall'art. 644 c. 4 c.p., era pari al 7,039%, e risultava pertanto superiore rispetto al tasso soglia antiusura, fissato -aumentando della metà i tassi medi previsti per i mutui con garanzia reale a tasso variabile con il decreto del 15 marzo 2006 del Ministero dell'Economia e Finanze- nella misura del 6,24%. Al riguardo, in relazione alla contestazione dell'istituto di credito opposto relativa alla illegittima sommatoria degli interessi corrispettivi a quelli moratori, si rileva che nel caso di specie l'operazione, volta a verificare l'usurarietà dell'interesse moratorio, appare essere stata correttamente eseguita, alla luce di quanto disposto dall'art. 4 del contratto quanto ai criteri per la determinazione del tasso applicabile per il caso di ritardato pagamento. Appare inoltre opportuno precisare che questo G.E. ritiene che "il riscontro della usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto con il tasso soglia calcolato



con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione o incremento", risultando infatti giuridicamente scorretto, in assenza di una specifica norma a riguardo, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori sia accertata non in base al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge 108 del 1996 ma in base ad un tasso, talvolta definito nella prassi come di mora-soglia, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia (sul punto cfr. Cass. ord. 27442/2018, richiamata altresì nella parte tra le virgolette).

Quanto alla conseguenza della previsione contrattuale di un tasso di interesse moratorio usurario, occorre rilevare che, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un vivace dibattito giurisprudenziale, questo G.E. ritiene che, alla luce di quanto disposto dall'art. 1815 c.c., deve escludersi la debenza di qualsiasi interesse, anche corrispettivo, con conseguente gratuità del mutuo.

Applicando i citati principi al caso in esame, si rileva che alla luce della sommaria cognizione in tal sede ammessa e alla luce di quanto risulta dalla c.t.p., alla data della risoluzione del contratto (31 luglio 2015) non sussistevano i presupposti per disporla, risultando la somma versata dal mutuatario (pari ad € 101745,91) superiore rispetto all'ammontare delle rate del mutuo scadute, depurate dagli interessi (pari, alla detta data, ad € 92.500,00).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente procedura espropriativa deve essere sospesa, con conseguenziale assorbimento dell'altro motivo di opposizione formulato.

Quanto alle spese di lite, la particolare



complessità della materia e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno difforme in materia, giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Sospende la presente procedura espropriativa ex art. 624 c.p.c.;

assegna termin e di gg. 30 per l'introduzione della fase di merito, con la precisazione che il termine decorrerà dalla comunicazione della presente ordinanza o, nel caso di proposizione del reclamo, dalla comunicazione dell'ordinanza che deciderà sul reclamo;

compensa tra le parti le spese di lite;

dispone che il custode, a procedura espropriativa sospesa, effettui un sopralluogo all'anno presso l'immobile pignorato per verificarne lo stato conservativo e la perdurante occupazione dello stesso da parte dell'esecutato, depositando in atti relazione ricognitiva;

Dispone l'inserimento della presente ordinanza sia nel fascicolo del sub-procedimento che nel fascicolo della procedura espropriativa principale.

Si comunichi alle parti e al custode.

Benevento, 03/09/2019

Il Giudice  
Serena Berruti

